

CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro
Titolo V - Delle società

Art. 2437-sexies Azioni riscattabili.

Le disposizioni degli [articoli 2437-ter](#) e [2437-quater](#) si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della società o dei soci. Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina degli [articoli 2357](#) e [2357-bis](#) .